

Programma dei Centri di assistenza tecnica per le imprese artigiane alle imprese”

(L.R. n. 1/2009, art. 10 – Obiettivo 5 b del Documento triennale di indirizzi 2009-2011 di cui alla DGR n n. 91-12012 del 04/08/2009 e del Piano straordinario per l’occupazione di alla D.G.R. n. 2-230 del 29/06/2010)

Allegato alla D.G.R. num.

**CRITERI DI ACCREDITAMENTO DEI CENTRI DI ASSISTENZA TECNICA E
CRITERI DI FINANZIAMENTO PER LA LORO COSTITUZIONE E ATTIVITA’**

I. Definizione

1. I Centri di assistenza tecnica, previsti all’art. 9, comma 3 della L.R. n. 1/2009 sostituito dall’art. 14, comma 1 della L.R. 30 dicembre 2009, n. 38, forniscono servizi finalizzati ad assistere le imprese artigiane nella loro fase costitutiva e nella gestione economica e finanziaria, incoraggiare i processi di ammodernamento e agevolare l’accesso ai finanziamenti e al sistema dei servizi reali.

2. I Centri svolgono, inoltre, attività sulla base di programmi specifici di assistenza alle imprese affidati ai medesimi centri con appositi provvedimenti della Giunta Regionale nelle seguenti tipologie di servizi:

- a) assistenza tecnica e consulenza
- b) formazione e consulenza in materia di innovazione tecnologica, organizzativa e di prodotto
- c) tutela dell’ambiente
- d) igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro
- e) certificazione delle imprese e dei loro prodotti e servizi
- f) analisi e studi di mercato, promozione commerciale delle imprese e delle loro forme associative a livello locale, regionale, nazionale e internazionale
- g) ogni altra attività, connessa a quelle citate e prevista dalla Giunta regionale

II. Requisiti

1. I Centri sono istituiti dalle Confederazioni regionali artigiane e/o da altri soggetti competenti in possesso di particolari requisiti di rappresentatività delle imprese artigiane.

2. I Centri sono accreditati se dimostrano il possesso dei seguenti requisiti:

- a) disponibilità di adeguata struttura organizzativa articolata e funzionante in almeno sei province del territorio regionale;
- b) previsione nello statuto di prestare servizi a favore delle imprese richiedenti a prescindere dall’appartenenza o meno delle stesse imprese alle associazioni di categoria costituenti il centro;
- c) competenze specifiche nelle materie oggetto dei servizi prestati.

III. Valutazione

1. L’esame e la valutazione delle richieste di accreditamento è di competenza della Direzione regionale Attività produttive.

2. I Centri sono accreditati con apposito provvedimento amministrativo.

IV. Termini per la richiesta e accreditamento regionale

1. Le richieste di accreditamento devono essere presentate a seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo le modalità e i termini previsti dal medesimo.
2. L'accREDITamento regionale dei Centri di assistenza tecnica è rilasciato nel termine massimo di 60 giorni dal termine per l'invio della domanda.

V. Controlli

1. Sui beneficiari degli interventi previsti dal presente programma sono disposti controlli ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 1/2009 a cura della Direzione Attività Produttive, anche in ordine al permanere dei requisiti richiesti per l'accREDITamento dei Centri.

VI. Incentivazioni

1. L'art. 9, comma 3, della L.R. n. 1/2009 s.m.i. dispone forme di incentivazione per la costituzione e per lo svolgimento delle attività istituzionali affidate ai Centri.
2. Per ciascun Centro sono concessi contributi fino al 60% delle spese finalizzate all'apertura e attivazione di sportelli in almeno sei province del territorio regionale.

Sono considerate ammissibili le seguenti spese:

a) spese funzionali all'attivazione e successiva attività del Centro relative a:

- predisposizione di atto costitutivo, di statuto ed eventuali modifiche
- acquisto di attrezzature informatiche, hardware, software;

b) spese per la formazione professionale specialistica relativamente ai servizi forniti dal centro;

c) spese per consulenze esterne finalizzate all'attivazione del centro.

3. Le domande di contributo ai sensi del precedente comma 2 sono presentate al seguito di avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte secondo le modalità e i termini previsti dal medesimo.

4. I termini per la concessione dei contributi di cui al comma 2 sono fissati in 90 giorni dal termine per l'invio della domanda

5. Ai Centri sono concessi contributi per lo svolgimento di attività connesse a progetti specifici di assistenza alle imprese, secondo criteri approvati dalla Giunta regionale.

VII. De minimis e cumulabilità

1. Gli incentivi previsti dalla presente deliberazione sono concessi ai sensi del Reg. CE n. 1998/2006 del 15 dicembre 2008 GUUE L. 379 del 28.12.2006 in materia di aiuti di importanza minore ("de minimis") ed in conformità alle linee guida e agli orientamenti applicativi approvati con D.G.R. n. 43-6907 del 17/9/2007. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi non può superare i 200.000,00 Euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

2. Le agevolazioni non possono essere concesse per le spese coperte con altre agevolazioni pubbliche.